



COMUNE DI ASSISI

(Provincia di Perugia)

REP. n. 7587

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO.

COMUNE DI ASSISI	
Ufficio Contratti	
Registrate a Perugia	
Il	31.05.2018
N°	74
S.	A1

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto (2018), addì venticinque del mese di maggio in Assisi, nella civica residenza. Avanti a me, Dott. Fabrizio Proietti, Segretario Generale del Comune di Assisi, senza l'assistenza dei testi avendovi le parti che sanno e possono scrivere rinunciato con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i Sig.ri:

COMUNE DI ASSISI
Ufficio Servizi Sociali e Contratti
Liquidato Euro 280,00 €
di cui 80,00 € Bolli

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

1) Dott.ssa Patrizia Laloni nata ad Assisi il 02.01.1968 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede municipale la quale interviene in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del **Comune di Assisi**, che rappresenta, nella sua qualità di Dirigente, all'uopo autorizzato come da atti appresso indicati ed ai sensi del vigente Statuto Comunale e giusto Decreto Sindacale prot. 22324 del 16.05.2018.

2) Dott. Ing. Marco Gubbio nato a Foligno il 02.05.1978 residente in Assisi in via Fontanella – Rivotorto n. 7, il quale interviene in questo atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo della Società **"ASSISI GESTIONI SERVIZI S.r.l."** con sede in Assisi (PG), Piazza del Comune, Sede Municipale P.I. 02300680549, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ASSISI GESTIONI SERVIZI S.R.L.;



Le parti come sopra individuate dichiarano i reciproci codici fiscali e



partite IVA della ditta/ente che rappresentano.

- Dott.ssa Patrizia Laloni C.F.: LLNPRZ68A42A475P;
- Comune di Assisi P.I. : 00313820540;
- Dott. Ing. Marco Gubbiotti C.F.: GBBMRC78E02D653D;
- ASSISI GESTIONI SERVIZI S.r.l. P.I. 02300680549;

Dichiara il medesimo che nei confronti propri non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui al D.Leg.vo n. 159/2011 e succ. mod.;

Della identità personale dei contraenti, io Segretario Generale sono personalmente certo.

Richiamati i seguenti atti:


- **delibera di Consiglio Comunale** n. 39 del 15.04.2004 con la quale veniva disposta, in forza del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164, la gestione "in house" del servizio di distribuzione del gas metano avvalendosi della società partecipata "Assisi Gestioni Servizi srl";
- **contratto** Rep. n. 6997 del 25.06.2004 stipulato con la suddetta società;
- **delibera di Giunta Comunale** n. 87 del 23.03.2005 con la quale veniva disposta la proroga del suddetto contratto fino al 31.12.2008;
- **delibera di Giunta Comunale** n. 168 del 24.09.2008 con la quale veniva stabilito di prorogare ulteriormente il contratto in essere fino alla data del 31.12.2010 in considerazione delle modifiche introdotte, in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, dall'art. 46 bis del D.L. 159/07 convertito in L. 222/07;



- 
- **delibera di Consiglio Comunale** n. 6 del 17.01.2011 con la quale, nelle more della definizione del quadro normativo in materia, l'Amministrazione stabiliva di attivare una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto;
 - **determina dirigenziale** n. 102 del 11.01.2013 con la quale veniva approvato il verbale di gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio per un periodo di 5 anni in favore della stessa Assisi Gestioni Servizi s.r.l. risultata aggiudicataria;
 - **contratto** Rep. n. 7458 del 10.05.2013 stipulato tra il Comune di Assisi ed la società Assisi Gestioni Servizi s.r.l.;
 - **delibera di Consiglio Comunale** n. 84 del 18.12.2017 con la quale veniva approvata la modifica dello Statuto della società Assisi Gestioni Servizi s.r.l. con contestuale affidamento diretto alla stessa del servizio di distribuzione del gas metano del Comune di Assisi per la durata di 5 anni decorrenti dal 01.01.2018;

Dato atto che:

- il Comune di Assisi ha presentato presso l'ANAC domanda di iscrizione all'albo delle amministrazioni aggiudicatrici che operano in affidamenti diretti a società *in house*, che costituisce presupposto legittimante per detto affidamento. Non essendo pervenuto a tutt'oggi, alcun riscontro da parte di ANAC in merito alla succitata richiesta e per quanto previsto al punto 9.2 delle linee ANAC n. 7 recanti "Linee Guida per l'iscrizioni nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D.Lgs.





50/2016" il presente contratto è da intendersi sottoposto alla condizione risolutiva espressa ossia si riterrà automaticamente risolto qualora vi fosse diniego da parte di ANAC rispetto alla richiesta di cui sopra, fermo restando la prosecuzione del servizio nelle more dell'individuazione del nuovo gestore ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

- il presente contratto viene stipulato nelle more della causa pendente tra il Comune di Assisi e l'A.T.E.M. e pertanto il contratto verrà automaticamente risolto in caso di giudizio avverso nei confronti del Comune di Assisi, fermo restando la prosecuzione del servizio nelle more dell'individuazione del nuovo gestore.

Detto servizio, come previsto nella Deliberazione del Consiglio Comunale 18.12.2017 n. 84, dovrà essere eseguito alle condizioni e modalità stabilite nel contratto Rep. 7458 del 10.05.2013 che di seguito si riportano e alle ulteriori previsioni contenute nel presente contratto.

Essendo intenzione delle parti far risultare in apposito atto formale quanto precede, di comune accordo mi richiedono di ricevere il seguente

CONTRATTO

mediante il quale,

ART. 1 - OGGETTO

La Dott.ssa Patrizia Laloni nella sua qualità ed in esecuzione degli atti deliberativi e del decreto sindacale citati nelle premesse dà e concede la gestione del servizio di distribuzione del gas metano all'Impresa Assisi Gestione Servizi srl di Assisi.





Il Gestore s'impegna a comunicare al Comune, con scadenza il 25 dei mesi di Aprile, Luglio, Ottobre e Gennaio di ogni anno, la quantità di gas metano distribuito attraverso la rete nel trimestre immediatamente precedente (ivi compresi i dati delle fatturazioni mensili).

ART. 2 - CORRISPETTIVO

L'Assisi Gestione Servizi S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale di Governo della Provincia di Perugia - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A - RICAVI e CORRISPETTIVO:

il soggetto gestore riscuote direttamente i ricavi da distribuzione dalle ditte venditrici ed i corrispettivi per allacciamenti di utenze presso gli utenti.

Lo stesso soggetto provvede quindi a corrispondere al Comune il corrispettivo per la concessione in uso degli impianti di distribuzione, tramite regolare fattura con cadenza bimestrale prefissata e conguaglio finale.

L'importo annuale definitivo del suddetto corrispettivo viene determinato detraendo dai ricavi di cui sopra tutte le spese nella misura di seguito precisata:





1 - spese manutenzione e gestione: tutte le spese di manutenzione e gestione vengono detratte dal corrispettivo dovuto al Comune nella misura massima del 40-45% dei ricavi conseguiti:

- esecuzione operazioni tecniche di gestione e manutenzione programmata;
- esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari ai fini del mantenimento della continuità e sicurezza del servizio;
- realizzazione allacci;
- sostituzione contatori;
- spese per il personale;
- spese automezzi e macchinari strettamente afferenti il servizio;
- spese fornitura gas metano e acqua cabine di 1° salto;
- spese per fornitura energia elettrica e telefoniche cabine 1° salto;
- spese per fornitura energia elettrica alimentatori protezione catodica;
- importi di perequazione;
- quote associative Autorità;
- consulenze tecniche specialistiche;
- manutenzione/aggiornamento software in dotazione;
- compensi amministratori;

2 - spese generali detratte dal corrispettivo dovuto al Comune in misura forfettaria di € 18.000/anno:

- 1 - compensi collegio sindacale;
- 2 - quant'altro non rientrante nel precedente quadro sopra citato;





3 - spese per investimenti: gli investimenti vengono stabiliti e programmati dal Comune che esamina e valuta senza vincolo alcuno anche le segnalazioni provenienti dal gestore; gli investimenti decisi e programmati vengono imputati direttamente al Bilancio Comunale. La Ditta è tenuta a fornire tutto il supporto tecnico e operativo necessario al Comune alla valutazione, ideazione e realizzazione degli stessi, fatta salva l'attivazione di quanto da successivo art. 4 ultimo capoverso e art. 5 ultimo capoverso;

4 - perequazione: la relativa spesa viene detratta dal corrispettivo dovuto al Comune;


5 - utile d'impresa: è quello stabilito nell'offerta della Ditta in misura percentuale sul totale dei ricavi conseguiti e viene detratto dal corrispettivo dovuto al Comune, risulta quindi determinato nella misura del 2%.

La prestazione del servizio richiede inoltre l'integrale rispetto di tutta la normativa attualmente vigente e che potrà essere emanata in materia di distribuzione del gas metano, ivi compresa la normativa UNI, il Codice di rete, le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Per quanto riguarda le tariffe applicabili si rinvia al Provvedimento dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas relativo all'ambito territoriale di appartenenza.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore, per l'intera durata del presente contratto, si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e



tubazioni sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, con esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo, al fine di:


Mantenere sempre in perfetta efficienza l'impianto in modo che ne sia garantito il funzionamento e la continuità della regolare erogazione del gas metano secondo le leggi e le disposizioni vigenti;

La gestione ordinaria concerne tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità, la costante affidabilità, la sicurezza ed efficienza del Servizio, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi e gli interventi conservativi previsti dalla normativa vigente, dalle disposizioni dell'AEEG e dalle regole della buona tecnica.

Il Gestore s'impegna, pertanto, ad eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le attività inerenti e conseguenti alla gestione del Servizio e, in particolare:

A provvedere alla distribuzione del gas metano nelle strade già canalizzate a tutti coloro che lo richiedono, per i diversi usi consentiti, nelle quantità e con le modalità di prelievo ed impiego compatibili con i vincoli tecnici degli impianti esistenti, secondo le condizioni, termini e modalità contenute nel Codice di Rete;

Osservare e fare osservare, nei limiti delle sue competenze relative alla gestione del servizio, le norme vigenti, in particolare quelle norme di sicurezza e di igiene che, anche durante l'esercizio del contratto, venissero stabilite in riferimento al servizio gas;





Applicare, nei confronti del personale da esso dipendente, le norme sui Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche. In fase di stipula a carico dell'Impresa è stato acquisito DURC attestante la regolarità del versamento dei contributi documento prot. n. INAIL_11323847 del 11.04.2018;

Assicurare l'esercizio all'impianto (gestione) contro i rischi per responsabilità civile verso terzi, già prodotte presso il Comune tramite copia della polizza assicurativa R.C.T.;


Fornire un servizio ininterrotto di reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;

Garantire anche attraverso rapporti contrattuali assunti con terzi, il rispetto delle norme relative alla gestione "Emergenze e pronto intervento";

Tenere aggiornati alla normativa vigente le Condizioni contrattuali di fornitura del servizio e dare preventiva comunicazione al Comune delle variazioni e mutazioni di condizioni che dovessero intervenire.

Il Gestore deve realizzare - o fare realizzare a sua cura - le opere di allacciamento della rete di distribuzione gas metano sino al punto di consegna, secondo un razionale criterio di sicurezza e buona tecnica ed in conformità alle norme vigenti, in favore di richiedenti che abbiano stipulato con il Gestore un regolare contratto.


Gli interventi che comportano manomissioni del manto stradale e/o dei marciapiedi devono essere comunicati al Comune con un preavviso di almeno 3 giorni prima dell'inizio dei lavori, con la sola



eccezione degli interventi per i casi di forza maggiore (emergenze, ricerca fughe ecc.) per i quali il Gestore deve dare tempestiva comunicazione al Comune anche via fax o pec. Per interventi che interessano strade di proprietà di Enti diversi dal Comune il Gestore dovrà provvedere a ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente stesso ed al pagamento dei conseguenti canoni concessori. E' fatto in ogni caso obbligo al Gestore di provvedere al tempestivo ripristino a regola d'arte della pavimentazione manomessa. Resta inteso che il Gestore rimarrà responsabile dei ripristini e del loro eventuale cedimento per mesi 12 dalla data di esecuzione dell'intervento.

Art. 4 - GESTIONE STRAORDINARIA

La gestione straordinaria concerne ogni prestazione tecnica ed ogni attività finalizzata a modificare, potenziare, ampliare o rinnovare reti ed impianti in esercizio, la posa in opera di nuove canalizzazioni per estensione del servizio, nonché le realizzazioni di nuovi impianti tecnologici. Le estensioni di rete e gli impianti realizzati con il contributo totale degli utenti interessati sono effettuate direttamente dal Gestore, previo parere dell'ufficio tecnico del Comune. Il Comune si riserva il diritto di concordare con il gestore modalità, tempi e costi di tutti quegli interventi non interamente coperti finanziariamente dalle quote dei privati richiedenti l'Intervento. La base economica è comunque rappresentata dal preziario regionale vigente all'atto della richiesta, eventualmente ribassato. Nel rispetto dei vincoli economici di cui sopra il Gestore è tenuto ad adempiere. Il Gestore è altresì





tenuto, dietro apposita richiesta del Comune, a produrre allo stesso per ogni intervento un apposito piano di ammortamento dell'investimento iniziale.

Il Gestore, per l'espletamento per quanto previsto dal presente articolo è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia (in particolare D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.) fermo restando la necessità di rispetto dei vincoli economici di cui al precedente punto.


Su richiesta del Comune tali interventi potranno essere realizzati e contabilizzati direttamente dalla Società. A rendicontazione di bilancio consuntivo gli importi relativi agli interventi eseguiti saranno quindi detratti dai compensi dovuti al Comune suddivisi per cespiti, in base ad un piano di ammortamento finanziario pluriennale concordato di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - INVESTIMENTI

5.1 Il Gestore provvederà ad individuare e richiedere al Comune gli investimenti necessari per la realizzazione dell'ammodernamento, ristrutturazione, potenziamento e sviluppo delle reti e degli impianti.

5.2 Il Comune potrà provvedere, anche valutando le indicazioni di cui al precedente punto, ad inserire nella propria programmazione, a finanziare e realizzare, a propria cura e spese, quegli interventi che a suo insindacabile giudizio riterrà prioritari, nel rispetto della normativa vigente.

5.3. Il Gestore è obbligato ad assicurare la gestione e manutenzione di quanto realizzato in base al punto precedente senza diritto di compensi o indennizzi aggiuntivi a quanto stabilito dal precedente art. 2.



5.4 Al Gestore corre inoltre l'obbligo della presa in consegna e gestione di tutte le opere già finanziate dal Comune e la cui procedura di realizzazione (anche a livello di sola progettazione) risulta essere, alla data di inizio del presente contratto, attivata.

Su richiesta del Comune gli interventi di cui al presente articolo potranno essere realizzati e contabilizzati direttamente dalla Società.

A rendicontazione di bilancio consuntivo gli importi relativi agli interventi eseguiti saranno quindi detratti dai compensi dovuti al Comune suddivisi per cespite, in base ad un piano di ammortamento finanziario pluriennale concordato di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

6.1 Tutti gli interventi di cui al precedente art. 4 e 5 devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, le cui determinazioni sono vincolanti per il Gestore.

6.2 Il Gestore deve ottenere tutte le autorizzazioni da parte di Uffici ed Enti competenti previsti da leggi, regolamenti e normative vigenti.

6.3 Il Gestore deve inoltre dare avviso agli altri utenti del sottosuolo dei lavori di scavo che intende eseguire per gli accordi necessari. I lavori che interessano il suolo pubblico devono sempre essere eseguiti con la massima sollecitudine e gli scavi devono rimanere aperti per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

6.4 Non deve essere toccato alcun manufatto del Comune o di terzi senza avere dato tempestivo preavviso al Comune ed al terzo interessato, ed aver ricevuto la conseguente autorizzazione, fatta sola





eccezione per gli interventi dovuti a cause di forza maggiore o per motivi di sicurezza.

Art. 7 - DEVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI A FINE CONTRATTO

7.1 Tutti gli impianti e le reti oggetto del presente affidamento sono e rimarranno di proprietà del Comune di Assisi, ivi compresi tutti gli interventi, migliorie, ammodernamenti ed ampliamenti eventualmente operati dal Gestore in virtù del presente contratto di affidamento.


7.2 A fine contratto verrà redatto, tra Gestore e Comune, lo stato di consistenza degli impianti esistenti che sono e rimarranno di proprietà del Comune senza che nessun indennizzo o rimborso sia dovuto dal Comune al Gestore, salvo le eventuali residue quote dell'ammortamento conseguenti ad investimenti regolarmente autorizzati.

Art. 8 - ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE E RELATIVI ONERI

8.1 Il Gestore dovrà costruire le opere di allacciamento della rete di distribuzione sino al misuratore incluso, secondo razionali criteri di sicurezza ed in conformità con le norme vigenti per quei richiedenti che abbiano stipulato con il Gestore un regolare rapporto di utenza.

8.2 L'Utente è tenuto a fornire al Gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento di Servizio, l'autorizzazione del proprietario dello stabile, purchè regolarmente edificato, per l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento gas interessanti la proprietà.

8.3 Per la realizzazione delle predette opere (presa stradale derivata dalla condotta principale e sue eventuali derivazioni, eventuali colonne montanti con giunti dielettrici e rubinetti di intercettazione,





tronchetti trasversali con attacco misuratori, fornitura e posa misuratori) il Gestore si atterrà a quanto stabilito dal Codice di Rete vigente.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA

Per effetto del presente atto e per l'intera durata dell'affidamento del servizio, il Gestore assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, sollevando il Comune per eventuali danni a terzi conseguenti alla gestione ed erogazione del servizio stesso, nonché rispondendo di ogni danno subito dal Comune medesimo, direttamente o indirettamente collegabile alla gestione in oggetto.

Art. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano conformi a quanto previsto dal presente contratto, che il gas distribuito risponda alle caratteristiche previste, e che le tariffe praticate dal Gestore alle utenze siano quelle stabilite ed approvate dall'AEEG. Il Gestore deve pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati, ufficialmente designati dal Comune, dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo.

Art. 11 - ALTRI OBBLIGHI E DOVERI

Il Comune s'impegna a fare avvisare tempestivamente il Gestore prima di iniziare ed autorizzare qualsiasi lavoro nel sottosuolo delle vie o piazze ove siano collocate tubazioni del gas metano. A tal fine il Gestore è tenuto alla segnalazione dell'ubicazione dei propri impianti fornendo tutte le indicazioni necessarie a preservare gli impianti da accidentali rotture e/o manomissioni.



Il gestore è altresì obbligato, se richiesto dal Comune, al rilascio di pareri su opere di ampliamento della rete conseguenti al convenzionamento, tra privati e Comune, finalizzato alla realizzazione di insediamenti produttivi, artigianali o abitativi previsti dal PRG. Il gestore è altresì obbligato, se richiesto dal Comune, a prendere in carico le nuove opere eventualmente provvedendo, a spese del lottizzante, al collaudo completo delle stesse.

Art. 12 - CAUZIONE

Il Gestore, ha prodotto cauzione definitiva n. 185R3631 del 30/12/2005, regolarmente quietanzata per l'anno 2018, prestata nella forma di fideiussione assicurativa stipulata con Zurich Insurance Company Agenzia di Todi presente in atti.


Il Comune può escutere la cauzione, in tutto o in parte, in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, di risarcimento di danni nonché a rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere per colpa del Gestore, o per il pagamento delle penali di cui al successivo articolo 13.


Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte.

Inoltre la Ditta ha prodotto polizza Assicurativa RCO n. 185R3630 stipulata con Zurich Insurance Company Agenzia di Todi presente in atti, regolarmente quietanzata per l'anno 2018.

Art. 13 - PENALI

Il gestore è tenuto al pagamento delle penali per disservizi all'Utente con modalità e termini definite dal regolamento di Servizio.





In caso di mancato o ritardato pagamento al Comune del corrispettivo, di cui all'art. 2, il Gestore dovrà corrispondere, sugli importi fatturati, gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

Il Comune si riserva, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata all'atto del pagamento. Si riserva inoltre il diritto di rivalersi, sia per l'importo fatturato che per gli interessi di mora, sulla garanzia prestata dall'Utente a norma del precedente art. 12.

Art. 14 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Il Gestore non può cedere a terzi la presente concessione senza il consenso del Comune.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto nei casi di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del Servizio o nell'esecuzione del contratto stesso qualora imputabili alla diretta responsabilità del Gestore e tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione del servizio e l'integrità del patrimonio concesso in uso. Nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata dal Gestore per l'anticipato termine del Servizio.

Il Comune può inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi:

Avvio di procedure concorsuali a carico del gestore;

Messa in liquidazione o scioglimento della società;





Trasferimento a terzi del presente contratto;

Sospensione della fornitura del gas per più di 5 (cinque) giorni consecutivi per cause non dipendenti da forza maggiore e debitamente comprovate.

In tutti i casi sopra riportati, prima di recedere dal contratto, il Comune farà pervenire al Gestore una diffida, dando un termine di 15 giorni per eliminare le inadempienze e le irregolarità. Il termine suddetto può essere ridotto in caso di ingiustificata sospensione della fornitura del gas.

Il Comune di Assisi ha presentato presso l'ANAC domanda di iscrizione all'albo delle amministrazioni aggiudicatrici che operano in affidamenti diretti a società *in house*, che costituisce presupposto legittimante per detto affidamento. Non essendo pervenuto a tutt'oggi, alcun riscontro da parte di ANAC in merito alla suddetta richiesta e per quanto previsto al punto 9.2 delle linee ANAC n. 7 recanti "Linee Guida per l'iscrizioni nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" il presente contratto è da intendersi sottoposto alla condizione risolutiva espressa ossia si riterrà automaticamente risolto qualora vi fosse diniego da parte di ANAC rispetto alla richiesta di cui sopra, fermo restando la prosecuzione del servizio nelle more dell'individuazione del nuovo gestore ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Il presente contratto viene stipulato nelle more della causa pendente tra il Comune di Assisi e l'A.T.E.M. e pertanto il contratto verrà





automaticamente risolto in caso di giudizio avverso nei confronti del Comune di Assisi, fermo restando la prosecuzione del servizio nelle more dell'individuazione del nuovo gestore.

Art. 16 - DURATA E RECESSO ANTICIPATO

Il presente contratto ha durata di cinque anni decorrenti dall'01.01.2018. Si ribadisce che il contratto sarà automaticamente risolto, qualora, prima della sua scadenza, si addivenga alla soluzione giudiziale negativa nei confronti del Comune di Assisi.

Art. 17 - CONTROVERSIE


Il Gestore elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Assisi. Tutte le controversie che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto in esso non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio del servizio, sono risolte ricorrendo al Tribunale ordinario competente per territorio.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Per il competente Ufficio del Registro si richiede la registrazione a taxa fissa in quanto trattasi di prestazione soggetta ad IVA e si denuncia un valore dello stesso di **€ 2.000.000,00 più IVA come per legge**. (Valore calcolato alla luce dei corrispettivi di cui all'art. 2).

Art. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO


Al presente affidamento si applica il "Codice di comportamento integrativo per i dipendenti pubblici" approvato con D.G.C. n. 241 del 20.12.2013. L'inosservanza di detti obblighi da parte del collaboratore dell'Impresa che ha rapporti con il Comune di Assisi, in base alla





gravità rilevata dal Dirigente, può comportare la risoluzione o decadenza dal presente contratto.

Il Dirigente che legamente rappresenta il comune nel presente atto, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati personali, contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto che scritto in modalità elettronica, da persona di mia fiducia, per pagine diciotto e fino alla diciannovesima ho letto alle parti, che trovandolo conforme alle loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs 82/2005. Le parti convengono che le premesse, i contenuti del contratto ne costituiscono parte integrale e sostanziale. Io Segretario Generale, quindi acquisisco digitalmente la sottoscrizione del presente atto apponendo personalmente la mia firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.



Comune di Assisi: Il Dirigente Dott.ssa Patrizia Laloni

La Ditta Affidataria: Dott. Ing. Marco Gubbiotti

L'Ufficiale Rogante: Segretario Generale Dott. Fabrizio Proietti

COMUNE DI ASSISI
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ASSISI, il 25.05.2018, Protocollo n. 194

Ai sensi dell'art. 23 comma 1,
del D.Lgs. 82/2005
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dati Anagrafici